

**AVVOCATURA REGIONALE
GR 13 00**PROT. N.
FASC. N. 1534/2012AL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI
GR/13/05
SEDE**L'AVVOCATO COORDINATORE
dell'AVVOCATURA REGIONALE**

VISTA la determinazione n. G03783 del 30/3/2022, con la quale si è provveduto alla liquidazione in favore all'Avv. Giuseppe Viscomi, con studio legale in Roma (RM), Viale delle Milizie n. I, dell'incarico di recupero delle spese di lite liquidate in favore della Regione Lazio con sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3871/14 del 9.4.2014, resa all'esito del giudizio
..... R.G. n. 31200/2012), conferito con lettera d'incarico prot. n 497793 del 16.11.2012 (fasc. 1534/12);

VISTA la norma contenuta all'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 e ss.mm.ii. che prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall'Avv. Giuseppe Viscomi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al suddetto art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto che, sulla scorta delle dichiarazioni rese sotto il vincolo di cui all'Art. 76 D.P.R. n.445/2000, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico sopra conferito;

TENUTO CONTO che ai sensi ed in applicazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono applicabili anche ad incarichi pregressi alla data del 20.03.2013 (come anche specificato dalla FAQ ANAC n.6.3 in materia di trasparenza).

ATTESTA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in capo all'Avv. Giuseppe Viscomi per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.

L'AVVOCATO COORDINATORE
(Avv. Rodolfo Murra)